



**COMUNE di AMANDOLA**  
**provincia di Fermo**

**UFFICIO SEGRETERIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Numero 224 del 09-10-20

**OGGETTO: RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROPOSTO DALLA DITTA COSMIC IMPIANTI S.R.L. CONTRO IL COMUNE DI AMANDOLA PRESSO IL TAR MARCHE NOMINA LEGALE RICORSO TAR COSMIC. IMPEGNO DI SPESA.**

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di ottobre

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che il Comune di Amandola è stato chiamato in causa avanti al TAR Marche da parte di operatore economico ricorrente per l'annullamento, previa sospensione: - della Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnico Manutentivi del Settore Lavori Pubblici n. 133 dell'11.08.2020, comunicata in data 14.08.2020, avente a oggetto "Conclusione del procedimento revoca / declaratoria della decadenza della proposta di aggiudicazione definitiva della gara con oggetto: realizzazione mensa presso il complesso scolastico Ricci Spadoni"; - della comunicazione del Responsabile del Procedimento prot. n. 0010133 del 14.08.2020 di conclusione del procedimento volto alla revoca - declaratoria della decadenza della proposta di aggiudicazione definitiva della procedura indetta per la realizzazione della mensa presso il complesso scolastico Spadoni Ricci del Comune di Amandola; - della relazione del Responsabile del Procedimento avente ad oggetto "Revisione progetto mensa scuola e ampliamento palestra per adeguamento alle prescrizioni delle normative Covid -19 e sopraggiunte esigenze. Valutazioni tecniche"; - della nota prot. 8750 del 16.07.2020 avente ad oggetto "Comunicazione di avvio del procedimento volto alla revoca - declaratoria della decadenza della proposta di aggiudicazione definitiva della procedura indetta per la realizzazione della mensa presso il complesso scolastico ricci spadoni";- della determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnico Manutentivi del Settore Lavori Pubblici n. 107 dell'8.07.2020 avente ad oggetto: "Avvio del procedimento revoca / declaratoria della decadenza dell'aggiudicazione definitiva della gara con oggetto: realizzazione mensa presso il complesso scolastico Ricci Spadoni"; - della relazione del Responsabile Unico del Procedimento avente ad oggetto:"Revisione pro- getto mensa scuola e ampliamento palestra per adeguamento alle prescrizioni delle normative covid 19 e sopraggiunte esigenze. Valutazioni tecniche"; - della delibera di Giunta Comunale n. 66 del 02.07.2020, allo stato sconosciuta; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso a quelli impugnati, anche se non ancora conosciuto. Ed altresì per l'accoglimento: - della domanda di risarcimento in forma specifica volta alla conferma dell'aggiudicazione dell'appalto de quo e la sottoscrizione del conseguente contratto con la ricorrente; - in via di estremo subordinate e qualora non fosse possibile confermare l'aggiudicazione e sottoscrivere il relativo contratto, per l'accoglimento della domanda di risarcimento per equivalente, da quantificarsi in corso di causa, comunque nella misura non inferiore al 10 % dell'importo a base di gara, oltre al rimborso delle spese di partecipazione alla procedura; - in via

ulteriormente gradata, per il risarcimento del danno; - in estremo subordine, di liquidazione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 21 quinquies, comma 1 bis, della l. n. 241/1990;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta comunale n. 101 del 06/10/2020, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata deliberata la costituzione in giudizio dell'Ente per le ragioni di difesa dell'Amministrazione precedente e disposta la contestuale individuazione, nella persona dello scrivente, del Responsabile del Procedimento cui demandare ogni conseguente determinazione in merito;

**RITENUTO NECESSARIO** procedere urgentemente, anche alla luce dei ridottissimi termini previsti nell'ambito del contenzioso degli appalti pubblici dal D. Lgs. n. 104/2010 (*Codice del processo amministrativo*) e stante la richiesta di sospensiva formulata da parte ricorrente, alla nomina di un legale patrocinatore al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

**ACCLARATO CHE:**

- il Comune non dispone, all'interno della propria struttura organizzativa, delle professionalità richieste (avvocato iscritto all'Albo, specializzato nel contenzioso giurisdizionale amministrativo ed in particolare, degli appalti pubblici) per sostenere le proprie ragioni di fronte al TAR adito, per cui si rende assolutamente necessario l'affidamento di un apposito incarico legale;
- l'art. 17, c. 1, lett. d), D. Lgs n. 50/2016 (*Codice degli appalti pubblici*) esclude dall'applicazione delle disposizioni del medesimo Codice, gli appalti di servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro: *“la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31”* e, in particolare, quella *“in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche”*;
- l'art. 4 del medesimo Codice dispone inoltre che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice, avvenga nel rispetto dei principi di *“economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...”*;
- in applicazione degli anzidetti principi, l'assegnazione degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, può essere affidata in via diretta, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), D. Lgs. n. 50/2016;

**DATO ATTO CHE** è stata acquisita per le vie brevi la disponibilità all'assunzione dell'incarico da parte dell'avv. Andrea Filippini, professionista di comprovata esperienza nell'ambito del diritto amministrativo e della contrattualistica pubblica, anche in deroga agli stessi "minimi" contemplati dai parametri forensi previsti dal DM 55/2014;

**RITENUTO** quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale costituirsi nel sopraccitato giudizio, per i motivi sopra esposti, per sostenere le ragioni di questa Amministrazione comunale, conferendo incarico di patrocinio legale all'avv. Andrea Filippini (C.F. FLPNDR81D23F839S; P.I. 02327300519);

**CONSIDERATO** che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente: Z6F2F963BB;

**VISTI:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme sull'ordinamento del lavoro alle*

*dipendenze delle pubbliche amministrazioni*”;

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*”;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

## **DETERMINA**

1. **DI DARE ATTUAZIONE** alle disposizioni di indirizzo impartite con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 06/10/2020, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata deliberata la costituzione in giudizio dell'Ente per le ragioni di difesa dell'Amministrazione procedente, e disposta la contestuale individuazione, nella persona dello scrivente, del Responsabile del Procedimento cui demandare ogni conseguente determinazione in merito;
2. **DI DARE ATTO** che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dello Statuto comunale e a sottoscrivere la procura *ad litem*;
3. **DI CONFERIRE** alle condizioni economiche di cui al successivo punto, per le motivazioni esposte in narrativa, l'incarico di patrocinio legale del procedimento giudiziario citato in premessa all'avv. Andrea Filippini, C.F. FLPNDR81D23F839S, P.I. 02327300519 con ogni più ampia facoltà di legge, dando atto che sarà acquisita agli atti dell'Ente la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi e di cause di inconferibilità e incompatibilità da parte del legale incaricato;
4. **DI IMPEGNARE** la somma di euro 8.200,00, oltre IVA, CAP come per legge, per una somma complessiva di euro 10.404,16, sul cap. 138, cod. 01.02-1.03.02.99.002, del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
5. **DI TRASMETTERE** una copia della presente al legale incaricato avv. Andrea Filippini;
6. **DI PROCEDERE** con le pubblicazioni normativamente previste ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
Dott. Ing. Adolfo Marinangeli

